



ENTE DI PREVIDENZA
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI

Parte IV

TESTO FINALE APPROVATO C.I.G.
Delibera n.66 del 05/03/2009
Approvato dai MMVV il 21/05/2009

PARTE IV – Erogazione di contributi con la corresponsione di sussidi a fondo perduto per disagio economico a seguito di maternità, malattia, infortunio, calamità naturali e/o decesso. Erogazione di indennità di malattia in ipotesi di inabilità totale temporanea.

ARTICOLO 1 – Oggetto

1. Per provvedere all'assistenza dei soggetti aventi titolo, con la corresponsione di sussidi a fondo perduto e indennità di malattia, annualmente è stanziato, in sede di bilancio preventivo uno specifico importo non superiore al 5% del gettito del contributo integrativo stimato per lo stesso anno.
2. Saranno utilizzate, nel limite annuale di stanziamento, per l'erogazione dei sussidi, anche donazioni e altre somme date allo scopo in disponibilità da terzi nonché i proventi derivanti dalle sanzioni comminate in ragione della mancata, ritardata, infedele o irregolare presentazione della modulistica.

ARTICOLO 2 – Eventi Tutelati

1. Il sussidio e l'indennità di malattia vengono erogati nel caso in cui si verifichi uno stato di bisogno per disagio economico contingente o momentaneo con specifico riguardo ai casi particolari conseguenti lo stato di maternità, di malattia o infortunio, di calamità naturale, di decesso e spese funerarie.
2. Il sussidio viene concesso al fine di provvedere alle esigenze appresso indicate:
 - a) assistenza a iscritti, pensionati e figli e familiari a carico diversamente abili che abbiano diritto all'assegno di accompagnamento ex legge 18/80;
 - b) mancato esercizio della libera professione per più di due mesi consecutivi a causa di malattia;
 - c) all'assistenza medica, infermieristica, ed assistenziale;
 - d) degenza in casa di cura;
 - e) eventi e calamità naturali;
 - f) nascita di un figlio o adozione/affidamento a termini di legge
 - g) in ipotesi di decesso dell'iscritto: una tantum per rimborso alle spese di studio dei figli e dei familiari a carico, con età non superiore ai 26 anni;
 - h) spese funerarie;
 - i) Impianto di protesi terapeutiche ortopediche e dentarie, con esclusione di quelle che abbiano mere finalità estetiche.

ARTICOLO 3 – Beneficiari del sussidio

1. Possono essere beneficiari di sussidi gli iscritti contribuenti all'EPPI e/o i titolari di pensione vecchiaia e di inabilità erogata dall'Ente, da data anteriore alla domanda di erogazione del sussidio e per eventi verificatisi dopo l'iscrizione, purché in regola con gli adempimenti contributivi. Solo in caso di decesso dell'iscritto i benefici di cui all'art. 2 sono erogati ai figli e familiari a carico.
2. L'indennità di cui all'articolo. 2, comma 2, lettera b) è concessa unicamente agli iscritti che alla data di presentazione della domanda:
 - vantano un'anzianità di iscrizione e contribuzione effettiva non inferiore a cinque anni;
 - siano in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento di previdenza;
 - non siano titolari di trattamento pensionistico – ivi compreso quello erogato dall'Eppi –, di assegno di invalidità civile o di indennità di accompagnamento erogati da Ente pubblico, privatizzato o privato;
 - non siano lavoratori dipendenti;
 - non siano stati rimborsati per l'evento che ha dato luogo all'inabilità totale temporanea da polizza sanitaria od assicurativa.
4. Il sussidio di cui all'articolo. 2, comma 2, lettera f) è concesso unicamente alle iscritte all'Eppi indipendentemente dalla circostanza che abbiano o meno diritto all'indennità

di maternità di cui all'art. 70 del D. Lgs. 151/2001.

5. Il sussidio è, in ogni caso, erogabile solo per eventi verificati nei dodici mesi prima della presentazione della domanda.

6. Il sussidio non è dovuto qualora lo stesso evento sia ricompreso tra quelli coperti da polizze sanitarie e assicurative.

ARTICOLO 4 – Condizioni di ammissibilità

1. Condizione necessaria per rendere possibile l'erogazione del sussidio e dell'indennità di malattia è che il reddito familiare imponibile dell'avente diritto, quale conseguito nell'anno precedente la domanda, non sia superiore a € 60.000,00, aumentato di € 4.000,00 per ogni familiare a carico. Il limite del reddito è eventualmente modificabile annualmente, sentito il CIG, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'EPPI, compatibilmente con le risorse di bilancio.

2. La domanda di indennità di malattia di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), deve essere inviata – pena decadenza dal diritto – entro e non oltre 180 giorni dalla data di cessazione dell'evento che ha determinato l'interruzione dell'esercizio della libera professione.

ARTICOLO 5 – Documentazione necessaria per l'erogazione del sussidio

La domanda per la concessione del sussidio o dell'indennità di malattia, redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente, deve essere inoltrata all'EPPI dall'avente diritto.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione in carta libera:

a) stato di famiglia;

b) copia della dichiarazione del reddito familiare imponibile (Modello Unico), conseguito nell'anno precedente a quello della domanda;

c) se lo stato di bisogno deriva da malattia o infortunio, e da casi particolari connessi alla maternità, dovrà essere trasmessa la relativa certificazione medica e copia della documentazione delle spese sostenute;

d) copia delle rette ospedaliere o case di cura;

e) copia della certificazione medica attestante la data di insorgenza e la data di cessazione dell'evento tutelato indicante espressamente che lo stesso ha determinato per il periodo in questione l'inabilità al lavoro. Il certificato dovrà essere rilasciato da struttura sanitaria pubblica o medico qualificato nominato dall'EPPI;

f) certificato di morte;

g) copia dell'attestazione di rimborso effettuato dall'assicurazione a copertura dell'evento tutelato;

h) ogni ulteriore documentazione, anche richiesta dall'EPPI, utile a dimostrare lo stato di bisogno.

2. L'EPPI provvede all'assistenza dei beneficiari riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, secondo le modalità di cui ai precedenti commi ed a norma del presente regolamento, anche su segnalazione dei Collegi provinciali.

3. L'ammissibilità delle domande e l'entità del sussidio e dell'indennità di malattia, nel limite specificato al successivo articolo, vengono decise, sulla base del presente regolamento, dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 6 – Priorità di erogazione ed importo massimo

1. Le domande pervenute all'Ente entro il 31 dicembre di ciascun anno saranno soddisfatte dando la prevalenza ai benefici così come puntualmente enumerati all'articolo 2, comma 2, e sino a capienza del fondo stanziato.

2. La graduatoria all'interno dei singoli eventi tutelati verrà effettuata in base al reddito del nucleo familiare fiscale denunciato dal richiedente. In caso di parità il sussidio sarà riconosciuto all'iscritto più giovane ed in caso di ulteriore parità a quello con anzianità contributiva maggiore.

Nel caso di superstiti facenti parte dello stesso nucleo familiare, l'erogazione, anche in presenza di più domande può essere concessa una sola volta ad uno solo di essi: al capo famiglia.

3. L'importo erogabile dall'Ente a favore di ciascun iscritto per ogni richiesta di sussidi di cui all'articolo 2 comma 2, non potrà risultare superiore a:

l) per i sussidi di cui alla lettera a) un importo pari all'indennità di accompagnamento ex legge 18/80 vigente nell'anno di presentazione della domanda;

II) per i sussidi di cui alla lettera b) in ragione di tanti dodicesimi, quanti sono i mesi per i quali può essere riconosciuta, fermo il limite massimo di 12 mensilità, del reddito medio da attività autonoma professionale denunciato nei tre anni precedenti la presentazione della domanda. Ai fini del computo dei mesi di spettanza si determineranno i giorni tra la data di fine e quella di inizio della malattia (estremi compresi) ed il dato così ottenuto verrà diviso per 30 – ai fini della trasformazione in mesi, con arrotondamento all'unità ;

III) per i sussidi di cui alle lettere c), d) ed e) a € 15.000;

IV) per i sussidi di cui alla lettera f) a € 3.000;

V) per i sussidi di cui alla lettera g) a € 5.000 per ogni figlio o familiare a carico avente diritto;

VI) per i sussidi di cui alla lettera h) a € 3.000.

VII) per i sussidi di cui alla lettera i) nel limite del 30% delle spese sostenute.

4. Gli importi di cui alla lettera a) spettanti annualmente sono liquidati in via anticipata in occasione della prima liquidazione utile. Gli importi spettanti per gli anni successivi, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo all'ammissione al beneficio, saranno liquidati entro il 5 gennaio di ogni anno.

5. Gli importi di cui alle lettere b), c), d), e) ed h), entro i limiti previsti, verranno riconosciuti su presentazione di specifica rendicontazione.

6. Gli importi di cui alle lettere f) e g) si intendono in misura fissa.

7. L'iscritto può presentare nel corso del medesimo anno solare una nuova domanda di ammissione ai benefici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d) ed e) purché la stessa abbia ad oggetto eventi diversi da quelli precedentemente tutelati.

8. L'avente diritto ai sussidi non potrà, comunque, beneficiare per ogni anno solare di un beneficio economico superiore complessivamente a 25.000,00 euro.

9. I sussidi di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) dell'articolo 2, comma 2, saranno corrisposti entro il termine di trenta giorni dalla data di delibera del CdA.

I sussidi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 2, in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, verranno posti in delibera nella prima seduta utile del C.d.A. successiva alla presentazione della domanda. Gli importi spettanti saranno corrisposti entro 30 giorni dalla data della delibera.

10. I sussidi di cui al precedente art. 2 sono cumulabili.

ARTICOLO 7 – Fondo stanziato

1. L'EPPI stanziava annualmente, in sede di bilancio preventivo, uno specifico fondo a copertura dell'erogazione dei sussidi di cui al presente regolamento, nei limiti stabiliti dal precedente art. 1.